



COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 28/04/2016

OGGETTO: IUC : Aliquote TASI 2016- Approvazione.

**Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. LOLLI Cataldo)

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Domenico Fina	X	
2	Angelo Presta	X	
3	Mariangela Presta	X	
4	Agnese Baldassarre	X	
5	Maurizio Greco	X	
6	Cosimino Rubino		X
7	Gianluca Zurlo	X	
8	Lelio Lolli		X
9	Domenico Vincenzo Serio		X
10	Marco Pecoraro		X
11	Salvatore Pennetta	X	

Riscontrato il numero legale, il Presidente PRESTA Angelo dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- i commi 675 e 676 della suddetta legge prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille.
- Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 (ma anche per il 2016), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la Legge 208/2015 che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI esentando principalmente l'immobile adibito ad abitazione principale;

VISTA la propria deliberazione consiliare n.. 17 del 21/05/2014 di "IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU"

VISTA la propria deliberazione consiliare n.31 del 28-4-2016 di "IUC - "Modifica al Regolamento TASI"

RILEVATO CHE con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale in data odierna sono state determinate per l'anno 2016 le aliquote d'imposta IMU;

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 677 per l'anno 2014 (ma anche per il 2016), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATO CHE ai sensi della Legge 208/2015 la componente TASI della I.U.C a decorrere anche dall'anno 2016 non si applica:

- alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. L'esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da leggi e regolamenti;
- ai terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle

politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

6. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

RILEVATO CHE Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATO CHE in considerazione degli ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato sulla spesa corrente risultano utilizzabili entrate per circa Euro 160.000,00 pertanto al fine di assicurare proporzionalmente la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa Euro 888.243,49 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2016 delle seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,0‰ per:

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota TASI nella misura dell'1‰ per tutti fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

aliquota TASI nella misura di 0 % per tutti i fabbricati/ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;

aliquota TASI nella misura di 0 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6‰;

aliquota TASI base nella misura dell'2,5‰ per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria dei "beni strumentali per natura e destinazione" (esempio categorie catastali C1, C3, tutte le categorie D e A10)

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, firmato il 1 Marzo 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 ha differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Dirigenti dei Servizi Finanziari

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti espresso nel verbale n.14 del 22-4-2016 e sottoscritto con firma digitale;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui all'allegato verbale;

Si procede pertanto alla votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI : 7

ASSENTI : 4 (Rubino Cosimino, Serio Domenico, Lolli Lelio e Pecoraro Marco)

Con voti favorevoli ad unanimità

D E L I B E R A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. STABILIRE per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,0%° per:

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota TASI nella misura dell'1%° per tutti fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

aliquota TASI nella misura di 0 % per tutti i fabbricati/ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;

aliquota TASI nella misura di 0 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6%°;

aliquota TASI base nella misura dell 2,5%° per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria dei “beni strumentali per natura e destinazione” (esempio categorie catastali C1, C3, tutte le categorie D e A10)

3. **DARE ATTO CHE** il gettito della TASI, stimato in **Euro 160.000**, è destinato al finanziamento, in quota parte, dei servizi indivisibili sotto indicati:

Anagrafe, Stato Civile, ecc.	88530,89
Polizia locale	182480,49
Biblioteche, Musei, ecc.	521,8
Teatri e attività culturali	13613,6
Stadio comunale, ecc.	33520,31
Manifestazioni div. Settore sportivo	6655
Viabilità e circolazione stradale	74752,13
Illuminazione Pubblica	212.754,38
Urbanistica e gestione territorio	7408,78
Servizio idrico integrato	51800,78
Servizio di Protezione Civile	45516,72
Parchi, verde pubblico e manutenzioni	140000
Servizio necroscopico e cimiteriale	30688,61
TOTALI	888243,49

4. **DARE ATTO CHE** la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con separata votazione favorevole ad unanimità dei presenti si dichiara la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 11/05/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

- * Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA